

Roma, 21 dicembre 2023

Circolare n. 7/2023

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai
Componenti il Comitato Centrale FNOVI
Al
Collegio dei Revisori dei Conti FNOVI

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: **ADR - Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR” - Esenzione nomina - Informativa**

Gentili Presidenti,

facendo seguito all’intervento programmato realizzatosi in argomento in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale (14-16 dicembre c.a.), la presente Circolare è finalizzata a riepilogare i contenuti del Decreto 7 agosto 2023 che ha individuato i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR operando una distinzione per:

- natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3);
- trasporti in colli (art. 4);
- spedizioni occasionali (art. 5).

La tipologia di rifiuti prevalentemente prodotta dai Medici Veterinari (rifiuti sanitari a rischio infettivo e non) accede essenzialmente alla deroga stabilita dall’art 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli).

L'articolo 4 del Decreto ha indicato che le imprese¹ sono esentate dalla nomina del consulente ADR a patto che:

a) per ogni operatore, siano effettuate al massimo n. 24 operazioni/anno solare e n. 3 operazioni/mese solare;

b) ogni operazione rispetti le quantità massime per unità di trasporto individuate alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR nel caso di merci appartenenti ad una stessa categoria di trasporto, ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

Per dimostrare l'esenzione della nomina del consulente ADR, a differenza dei precedenti adempimenti (la comunicazione annuale al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile dove ha sede operativa l'impresa e presenza di una copia di tale comunicazione a bordo dei veicoli operanti in regime ditale esenzione è rimasta solo per i casi disciplinati dall'articolo 3 del Decreto) la procedura è stata "semplificata" anche se solo da un punto di vista formale (nessuna comunicazione ufficiale) ma non dal punto di vista operativo.

Infatti, per usufruire dei casi di esenzione per il trasporto in colli e/o per spedizioni occasionali previste dagli art. 4 e 5 del D.M. 7/8/23 è necessario predisporre un registro annuale di monitoraggio del numero di operazioni eseguite. Il registro, cartaceo o digitale da conservare per un minimo di 5 anni, deve prevedere dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, la data di esecuzione, il tipo di confezionamento (genere di imballaggio per i colli oppure indicazione se alla rinfusa o in cisterna) e quantitativo netto di merce pericolosa spedita/trasportata.


Le informazioni necessarie alla redazione del registro sono facilmente individuabili dal Formulario di identificazione dei rifiuti consegnato al trasportatore.

Per completezza di esposizione si chiarisce che l'art. 7, comma 2, del Decreto, laddove disciplina obbligo di formazione in merito al trasporto di merci pericolose, intende porlo solo in capo ai trasportatori, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR: per cui nessun obbligo formativo è previsto per il medico veterinario (produttore) del rifiuto.

Confidando di aver fornito ogni indicazione utile alla migliore comprensione della norma in commento, informo infine che nell'area riservata agli Ordini sono disponibili le slide che il Consigliere FNOVI, Dr. Vincenzo Buono, ha utilizzato in occasione del suo intervento ai lavori del Consiglio Nazionale.

Nel restare a disposizione per quanto altro possa occorrere, porgo i miei più cordiali saluti e rinnovo il mio augurio per le prossime festività.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



¹ Appare utile riproporre la definizione che l'accordo europeo che regola il trasporto di merci pericolose (ADR) dà di 'impresa': ogni persona fisica, ogni persona giuridica con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un'autorità avente questa personalità.